



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 26 settembre 2018

Deliberazione n. 2018/22/321

Oggetto: Nuova PREFABI S.r.l. Provvedimenti.

L'anno duemiladiciotto il giorno 26 del mese di settembre alle ore 12,00 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti

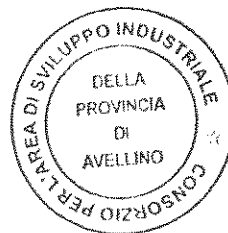
1. Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	presente
2. Giuseppe Biagio DI IORIO	- Componente	presente
3. Gerardo ADIGLIETTI	- Componente	presente
4. Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
5. Michele SPINAZZOLA	- Componente	assente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Dott. Vincenzo CARULLO	- Presidente	presente
2. Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3. Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	presente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale f.f., Dott.ssa Roberta Giordano



IL COMITATO DIRETTIVO

Premesso che,

- è in corso un'indagine di Polizia Giudiziaria, in quanto nelle adiacenze dello stabilimento industriale per la produzione di elementi prefabbricati condotto dalla "Nuova Prefabi S.r.l.", verosimilmente incluse nelle particelle 880 e 882 del foglio 8 del citato Comune, è stata rinvenuta una notevole quantità di residui di cemento, come risulta dalla nota del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente – Nucleo Operativo Ecologico di Salerno al Consorzio in data 4 gennaio 2018, protocollo n. 0058 e dalla successiva istruttoria avviata dal Comune di Montefredane;
- rispetto ai fatti rilevati dai NOE, il Consorzio ASI è estraneo non avendo da oltre 15 anni la disponibilità dei lotti in parola, occupati da aziende insediate;
- con nota acquisita al protocollo consortile al n. 4193 in data 26 settembre 2018, l'Avv. Angelo D'Avella, incaricato con delibera n. 2018/2/23 del 23 gennaio 2018, di difendere le ragioni dell'Ente nella questione su emarginata:
 - ha evidenziato l'opportunità di presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Avellino con la descrizione della vicenda, in quanto il Consorzio ASI risulta essere estraneo rispetto ai fatti contestati dai NOE ed avendo esso Consorzio un interesse affinché nelle aree ricadenti nei propri agglomerati industriali non si verifichino fenomeni di abbandono rifiuti e/o di inquinamento.
 - ha fatto, altresì, presente che la presentazione dell'esposto è volta a fornire un ulteriore elemento che potrebbe essere utile per la difesa innanzi all'Autorità Amministrativa, nell'ipotesi in cui il Consorzio dovesse essere destinatario di provvedimenti di rimozione e di smaltimento dei rifiuti relativi ai fatti contestati.

Ritenuto - di dover prendere atto della nota trasmessa dall'Avv. Angelo D'Avella di cui in premessa;

Ritenuto altresì, necessario provvedere a depositare esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di prendere atto e fare propria la nota trasmessa dall'Avv. Angelo D'Avella, legale dell'Ente nella questione emarginata in premessa, acquisita al protocollo consortile al n. 4193 in data 26 settembre 2018
2. Di autorizzare, di conseguenza, il Presidente ed il Direttore Generale f.f. a presentare un esposto alla Procura della Repubblica con la descrizione della vicenda di cui in premessa così come trasmesso in bozza dall'Avv. D'Avella.
3. Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33/2013.

All'Ill.mo Signor
Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Avellino

Prot. _____

Avellino, _____

I sottoscritti

- *Ing. Vincenzo Sirignano*, nato a Mirabella (Av) il 28 ottobre 1948, nella qualità di Presidente e legale rappresentante;
- *dott.ssa Roberta Giordano*, nata ad Avellino (Av), il 09 novembre 1971, nella qualità di Direttore Generale f.f.;

del *CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO* (Consorzio ASI), C.F.80000830648, P.I. 00216700641, con sede alla C.da Campo Fiume, n. 2/A – 83100 Avellino;

Vista la Deliberazione del Comitato Direttivo n. 2018/22/321 del 26 settembre 2018;

ESPONGONO

i seguenti fatti di cui sono a conoscenza, riportandoli nella loro sequenza cronologica e privi di valutazioni o considerazioni personali, affinché la S.V. valuti se da essi emergono profili di rilevanza penale.

* * *

In data 4.01.2018, il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente – Nucleo operativo Ecologico di Salerno inoltrava al Consorzio ASI della Provincia di Avellino una comunicazione con cui, "con riferimento alle aree ubicate in Montefredane (SA), via Campo fiume, poste a ridosso del fiume Sabato, nelle adiacenze dello stabilimento industriale per la produzione di elementi prefabbricati condotto dalla "Nuova Prefabi" srl, verosimilmente incluse nelle particelle 880 e 882 del foglio 8 del citato Comune, caratterizzati dalla presenza di notevoli quantità di residui di cemento", chiedeva documentazione relativa ai predetti lotti e l'indicazione dei soggetti, persone



fisiche e/o giuridiche che ne abbiano avuto ed hanno la disponibilità (all.a).

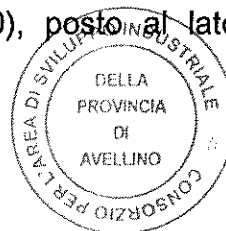
Con nota prot. 0288 del 19.01.2018 (all.b), il Consorzio ASI dava puntuale riscontro alle richieste dei NOE ed evidenziava quanto segue.

<<le particelle n. 880 e 882 del Foglio 8 site nell'agglomerato di Pianodardine del Comune di Montefredane (Av) non sono tra loro materialmente né divise, né in alcun modo delimitate; le predette sono contigue alla p.lla 1122 e da quest'ultima neppure divise e/o delimitate. Pertanto, le tre particelle sopra menzionate costituiscono un'unica area ed hanno avuto, nel corso degli ultimi anni, la medesima utilizzazione (vds. planimetria, all. 1).

Il Consorzio ASI, con atto per notar D'Amore del 21.02.95, ha ceduto alla società Ponti Sud s.r.l. il terreno di mq. 9.294 (p.lla 1122 sopra indicata) sito nell'agglomerato di Pianodardine, Comune di Montefredane, per la realizzazione di uno stabilimento industriale per la costruzione di travi da ponte in cemento armato (all. 2).

Il predetto contratto, all'art. 20, obbligava la Ponti Sud ad acquistare dal Consorzio la retrostante zona confinante al terreno compravenduto destinata dal 1992 a localizzazione industriale; con nota assunta al protocollo consortile con il n° 1407 in data 16.04.2004, la Ponti Sud S.r.l. ha rappresentato la volontà di formalizzare l'opzione menzionata nel citato contratto (all. 3).

In ottemperanza a quanto previsto dal citato contratto, il Consorzio - con le deliberazioni n. 2004/7/117 del 28.06.04 e n. 2006/5/112 del 12.06.06 (successivamente revocate) - ha assegnato alla Ponti Sud, per attuare il previsto ampliamento, sia il terreno di circa mq. 5.000 (p.lla 880), posto al lato dello



stabilimento già esistente prospiciente la strada, sia quello di circa mq. 7.000 (p.lla 882), retrostante lo stabilimento medesimo in quanto, diversamente, detto terreno retrostante sarebbe risultato intercluso (all.ti 4, 5).

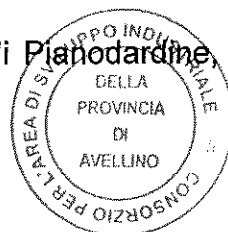
Or bene, a decorrere da tale periodo, l'intera area costituita dalle tre particelle è entrata nel **possesso esclusivo della Ponti Sud**.

Quest'ultima, in data 13.04.2006, ha stipulato un contratto di affitto di azienda con opzione per l'acquisto con la società **Prefab.I S.r.l.** concernente proprio il ramo di azienda sita nell'area di Montefredane, località Arcella, zona Campo di Fiume, avente ad oggetto la produzione e vendita di elementi prefabbricati in c.a.p. e c.a.v. e solai prefabbricati (all.6).

In data **6.06.2007**, il Consorzio Asi, a mezzo del Direttore operativo, ha effettuato un sopralluogo per accertare lo stato dei luoghi ed è emerso che **l'intera area era occupata dalla Prefab.I Srl**, il cui legale rappresentante ha dichiarato che anche il materiale e le attrezzature (carroponte) che occupavano le superficie di cui alle p.lle 880 e 882, oltre ovviamente allo stabilimento insediato sulla p.lla 1122, erano di proprietà della Prefab. I. (all. 7).

E' d'uopo rilevare che alla data del sopralluogo, il materiale rinvenuto sull'area era funzionale all'attività di impresa esercitata dalla Prefab. I. Srl e non vi erano scarti e/o residui di cemento, come del resto emerge dalla documentazione allegata al predetto verbale del 6.06.2017.

Il Consorzio ASI - allorquando la Prefab. I Srl era già in possesso delle aree - ha adottato la delibera n. 2008/3/93 del 23 aprile 2008 per l'assegnazione alla Società Prefab. I, Srl del suolo in conglomerato industriale di **Pianodardine**, tenimento del



Comune di Montefredane, pari all'estensione di circa 12.000 mq, coincidente - al netto di un mero errore materiale nell'indicazione di una p.lla - con le p.lle 880 e 882 sopra menzionate (all.8).

Negli ultimi 12 anni non è intervenuta alcuna modifica nel possesso delle p.lle 880,882 che sono state sempre occupate e gestite dalla Prefab.I Srl e, dopo il fallimento di quest'ultima, dalla Curatela che non le ha mai riconsegnate al Consorzio ASI.>>

Il Consorzio rimaneva a disposizione dei NOE per eventuali chiarimenti.

In data 30.04.2018 (prot. N. 1839) (all.c), il Comandante della Polizia Municipale di Montefredane, facendo seguito all'accertamento del Comando dei Noe di Salerno, invitava il dirigente dell'Ufficio tecnico del Consorzio ASI a comparire presso il comando, al fine di accertare in contraddittorio la sussistenza di eventuali responsabilità dolose e colpose in relazione all'abbandono dei rifiuti ex art. 192, comma 3, D.Lgs. 165/2001.

Il dirigente ottemperava alla richiesta, forniva i chiarimenti e consegnava la documentazione allegata ai NOE con la nota prot. 0288 del 19.01.2018.

In data 12.06.2018, prot. N. 2630 (all.d), seguiva un'ulteriore richiesta di osservazioni da parte del Comandante della Polizia Municipale di Montefredane, alla quale il Consorzio ASI dava puntuale riscontro con la nota 2869 del 22.06.2018 (all.e), allegando:

<< il **"Contratto di affitto di ramo di azienda con offerta irrevocabile di acquisto e pattuizioni accessorie"**, giusta atto per notaio Benigni, rep. 4.200, raccolta n.2.530, stipulato, in data 2.05.2013, tra la Prefabbricati Industriali Srl e la Nuova Prefabi Srl (ALL. 1).

Tra i beni facenti parte del ramo di azienda sono espressamente indicati (art. 2 del



rogito): ***"lotto di terreno di circa mq 12.000 (dodicimila) nell'agglomerato industriale di Pianodardine, assegnato come da Raccomandata A.R. inviata dall'ASI in data 14 maggio 2008, riportato nel C.T. al foglio 8 nella maggior consistenza delle p.lle 880 di ettari 1.13.52, semin irreg. di cl 2, e p.lle 882 di are 35.98, sem irrig. di cl. 1"***. Si rileva che il Consorzio ASI, con nota del 15.11.2013, ha preso atto del subentro della Nuova Prefabi srl (**ALL. 2**).

Tra gli obblighi previsti dal rogito in capo alla affittuaria, Nuova Prefabi Srl, (art.3), vi è quello di ***"custodire e gestire l'Azienda in conformità alla legge (...)"***, mentre tra quelli della Prefabi, affittante, (art.4), quello di ***"immettere Nuova Prefabi SRL nel pacifico godimento dell'Azienda al fine di permettere a Nuova Prefabi SRL la gestione della stessa con la più ampia autonomia e libertà imprenditoriale."***

Il contratto ha la durata di 2 anni a decorrere dalla stipula, art. 5, con ***"facoltà del Tribunale e/o del Commissario giudiziale che sarà nominato di recedere dal presente contratto entro 90 (novanta) giorni dal decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo."***

All'art. 7 della scrittura è previsto che ***"Con la sottoscrizione del presente contratto, NUOVA PREFABI SRL formula, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 c.c., una proposta irrevocabile di acquisto del ramo di azienda già condotto in affitto, al prezzo di euro 1.400.000,00 (...)"***.

Il corrispettivo per l'affitto del ramo di Azienda è fissato nel canone annuale di €100.000,00 (art. 6).

Orbene, con il predetto rogito, la Prefabbricati Industriali non soltanto ha fittato il ramo di azienda (di cui, ai sensi dell'art. 2, fanno parte le particelle n. 880 e 882) ma



lo ha anche posto in vendita, con contestuale formulazione da parte della Nuova Prefabi di un'offerta di acquisto irrevocabile del medesimo ramo di azienda o del solo complesso immobiliare.

L'atto notarile costituisce piena prova delle seguenti circostanze:

- il capannone sito sulla p.lla 1122 e le particelle n. 880 e 882 del Foglio 8, site nell'agglomerato di Pianodardine del Comune di Montefredane (Av), risultano ad oggi possedute dalla Nuova Prefabi Srl in forza del predetto atto, stipulato nel maggio 2013, qualche mese prima della Sentenza dichiarativa di fallimento della Prefabi. Il possesso dell'Azienda è confermato anche dal contratto di fornitura di acqua al capannone e dal pagamento della relative forniture (ALL.3);
- la Prefabi ha trasferito alla Nuova Prefabi Srl il possesso pacifico (*"pacífico godimento"*) dell'Azienda (comprese le p.lle di cui n. 880 e 882 del Foglio 8, su cui vi sarebbero i rifiuti);
- il ramo di azienda (ivi compresi il capannone e le p.lle di cui n. 880 e 882 del Foglio 8) è stato dato in locazione e proposto in vendita dalla Prefabi alla Nuova Prefabi;
- il possesso attuale dell'Azienda e con essa delle p.lle n. 880 e 882 del Foglio 8 in capo alla Nuova Prefabi è stato autorizzato dalla Curatela del Fallimento che ha inteso continuare l'affitto del ramo di azienda, non esercitando la facoltà riconosciuta dall'art. 79 della L.F., né quella prevista dall'art. 5 del rogito, di recedere dal contratto, con il fine, evidentemente, di continuare ad incassare i canoni per il fitto.

Pertanto, è documentato e non contestabile che il godimento e il possesso pacifici,



pieni ed esclusivi delle aree interessate dal contestato abbandono di rifiuti sono stati:

- dal 2004 al 2013 (come dimostrano i documenti già consegnati dall'ing. Tolino), in capo alla Prefabi Srl;

- dal 2013 all'attualità, in capo alla Nuova Prefabi Srl ed è regolamentato dal contratto di affitto di ramo di azienda dal quale la Curatela non ha inteso recedere, e che anzi ha prorogato.

Va rilevato, altresì, che il Consorzio ASI, dopo la prima comunicazione dei NOE e prima di rinvenire il rogito di cui sopra, ha inoltrato al Curatore del Fallimento una richiesta di chiarimenti, diffidandolo al porre in essere tutti gli atti dovuti (ALL.4); la nota è rimasta senza riscontro.

Alcuna responsabilità può essere, dunque, addebitata al Consorzio ASI, per i seguenti motivi:

- L'atto per notaio Benigni, rep. 4.200, raccolta n.2.530, stipulato in data 2.05.2013, contempla la proprietà delle p.lle n. 880 e 882 del Foglio 8 in capo alla Prefabi e in forza di tale titolo la Curatela continua il fitto di ramo di azienda e incassa i canoni.

- I soggetti responsabili dell'abbandono dei rifiuti sono individuabili in coloro i quali hanno il godimento e il possesso pacifici ed esclusivi della aree, ovverosia l'attuale affittuaria del ramo di azienda, Nuova Prefabi srl, e se l'abbandono risale al periodo antecedente al 2013, nella Prefabi Srl. Il Consorzio ASI, dunque, giammai ha avuto il possesso dell'area negli ultimi 15/20 anni.



- La concedente/affittante delle p.lle n. 880 e 882 del Foglio 8 è, ad oggi, la Curatela del Fallimento Prefabi Srl che ha ritenuto di non recedere dal contratto di fitto di ramo di azienda, anzi di prorogarlo.(...)>>

Il Consorzio evidenziava, al termine della nota, e alla luce della ricostruzione fornita che non sussistono i presupposti per configurare una responsabilità, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006, in capo ad esso Consorzio.

A seguito della predetta nota non seguivano ulteriori sviluppi sulla vicenda.

Va considerato per il Consorzio ASI sussiste l'interesse ad evitare che nei lotti situati nelle aree industriali di competenza dello stesso si verificchino fenomeni di inquinamento e/o di abbandono rifiuti.

*** **

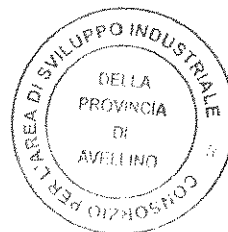
Alla luce dei fatti esposti, si chiede alla S.V. di valutare se da essi emergano profili di rilevanza penale, precisando che risulta documentato quali sono i soggetti giuridici che da numerosi anni hanno il godimento esclusivo, univoco e pacifico dei lotti interessati dai fatti accertati dai NOE e che detti lotti sono stati oggetto di atti pubblici di disponibilità della stessa proprietà, come confermato dall'atto per notaio Benigni, rep. 4.200, raccolta n.2.530, stipulato in data 2.05.2013.

*** **

Si allegano documenti come da indice che segue, riservandosi di produrre documentazione integrativa.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Chiedono che venga data comunicazione dell'eventuale provvedimento di archiviazione ai sensi dell'art. 408 c.p.p. al seguente recapito (pec: consorzioasiav@pec.it).



Nominano a proprio difensore di fiducia l'avv. Angelo D'Avella del Foro di Benevento ed eleggono domicilio con lui presso il suo studio al Piazzale Amedeo Guarino, n. 34 in Avellino (fax 0825/793003; pec: angelo.davella@ordineavvocatiarianoairpino.org). Lo autorizziamo al deposito del presente esposto.

Si allegano:

- a. Nota del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente – Nucleo operativo Ecologico di Salerno del 4.01.2018;
- b. Nota del Consorzio ASI prot. 0288 del 19.01.2018 e relativi allegati;
- c. Nota Comandante della Polizia Municipale di Montefredane del 30.04.2018;
- d. Nota Comandante della Polizia Municipale di Montefredane del 12.06.2018, prot. N. 2630;
- e. Nota Consorzio ASI, prot. 2869 del 22.06.2018 e relativi allegati.

Avellino, _____

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dott.ssa Roberta Giordano

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Sirignano

